

I profili di criticità sottesi all'applicazione dell'art. 629 c.p.p. in riferimento alle sentenze irrevocabili emesse ai sensi dell'art. 444, co. II, c.p.p. .

Antonio Di Tullio D'Elisiis

Come è noto, a seguito della modifica apportata all'art. **629 c.p.p.** in seguito all'entrata in vigore della **legge, 12 giugno 2003, n. 134**, è stata sancito, a livello normativo, la possibilità di chiedere la revisione di una sentenza anche nel caso previsto dall'art. **444, co. II, c.p.p.** posto che le Sezioni Unite avevano in precedenza “*escluso il patteggiamento dal novero delle sentenze di condanna assoggettabili a revisione (v. [Cass. Sez. Un. 25 marzo 1998 n. 6](#))*”¹.

Orbene, scopo del presente articolo è quello di esaminare nel dettaglio la portata applicativa di siffatta innovazione².

In primo luogo, va rilevato una evidente lacuna normativa di questa regola giuridica poichè, ai fini del giudizio *de quo*, sono state menzionate le sole “*sentenze emesse ai sensi dell'art. 444, comma 2*” **c.p.p.** e non quelle previste dall'art. **448, co. I, c.p.p.** .

Sennonché, tale carenza, potrebbe essere sanata a livello sistematico.

Invero, il potere valutativo richiesto al giudice dall'art. **444, co. II, c.p.p.**, per l'emissione delle sentenze ivi previste, a rigor di logica, dovrebbe ricomprendere anche quelle emesse in sede *post* dibattimentale giacchè, in quella fase *sub* processuale, il giudice è tenuto a procedere allo stesso vaglio critico.

¹Cass. pen., sez. V, 2/12/10, n. 2393.

²Sull'argomento, **R. BETTIOL**, “*Riflessioni aperte dalla legge in materia di applicazione della pena su richiesta*”, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 229; **G. LOZZI**, “*Una sentenza sorprendente in tema di patteggiamento allargato*”, **Riv. it. dir. e proc. pen.**, 2004, p. 672; **A. SCALFATI**, “*Patteggiamento e revisione: tra recupero del giudizio e attriti di sistema*”, in **AA.VV.**, “*Patteggiamento 'allargato' e giustizia penale*”, Giappichelli editore, p. 55.

Tuttavia, non si può non sottacere dell'opinione di chi giustamente rileva che, ricorrendo norme tassative, *“l’analogia sarebbe vietata, e quindi solo le decisioni pattizie pre-dibattimentali potrebbero essere passibili di revisione”*³.

A fronte di tali obiezioni sicuramente degne di notevole considerazione, due sembrano essere le strade praticabili e, segnatamente:

- quella legislativa modificando l'art. **629 c.p.p.** inserendo subito dopo la locuzione *“delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2”*, il seguente inciso: *“ovvero ai sensi dell'art. 448”*;
- quella giudiziale sollevando una questione di legittimità costituzionale dell'art. **629 c.p.p.** per violazione degli artt. **3 e 24 Cost.** nella parte non include, tra le sentenze passibili di revisione, anche quelle *post* dibattimentali previste dall'art. **448 c.p.p.** .

In secondo luogo, per dovere di completezza espositiva, corre l'obbligo di osservare altresì che, prima di tale *emendatio* legislativa, *“la giurisprudenza aveva pensato di risolvere il caso in esame, facendo ricorso, per una evidente ed insopprimibile esigenza di giustizia sostanziale, alla applicazione analogica dell'art. 669 c.p.p., comma 8 (‘salvo quanto previsto dagli artt. 69... e 345 se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna il giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la sentenza di condanna’)”*⁴.

Invece, venne escluso, come conseguenza logica, il ricorso a tale opzione interpretativa *“dopo l'ampliamento della procedura della revisione”*⁵, essendo stata stimata l'istanza al giudice

3E. DI DEDDA il quale, nell'opera *“LA REVISIONE DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO DOPO LA L. 12 giugno 2003, N. 134”* (rielaborazione di un intervento al Convegno organizzato dalla camera penale di Foggia il 13 dicembre 2003, su *«Il patteggiamento dopo la l. 12 giugno 2003, n. 134: rito, sanzione, impugnazioni»*), *Giur. Merito*, 2004, 03, 665, richiama, a sua volta, **PERONI**, *“La nuova fisionomia del patteggiamento”*, in *“Il processo penale tra politiche della sicurezza e nuovi garantismi”*, a cura di **DI CHIARA**, Torino, 2003, 367-390.

⁴Cass. pen., sez. V, 6/05/10, n. 21943.

⁵Cass. pen., sez. I, [Sentenza n. 47794 del 2008](#), rv. 242629.

dell'esecuzione di revoca "ex" art. 669, comma ottavo, c.p.p. della sentenza di applicazione della pena⁶ "inammissibile"⁷.

Dopo tale doverosa premessa, il primo problema che, a modesto avviso di chi scrive, si deve trattare, è quello di stabilire quale è il campo di indagine previsto per questo tipo di impugnazione straordinaria.

In altri termini, si tratta di appurare, come ed in che termini, le caratteristiche del c.d. "patteggiamento" rispetto a quello ordinario, possono condizionare l'esperibilità di siffatto rimedio giurisdizionale visti "i limiti strutturali del rito speciale su cui si chiede di innestare il giudizio di revisione"⁸.

Orbene, il Supremo Consesso, in alcune pronunce, ha ritenuto che il metodo di giudizio, che il giudice è tenuto ad utilizzare in questo caso, è "quello previsto dall'[art. 129 c.p.p.](#), secondo un modello che ha come termine di comparazione non la sentenza di condanna ma soltanto una sentenza "equiparabile" a sentenza di condanna"⁹.

Secondo tale approdo ermeneutico, infatti, in tale rito, "non vi è spazio per l'"acquisizione" di prove in senso tecnico giacchè la funzione del giudice, dopo che egli abbia escluso l'applicazione dell'[art. 129](#) ed abbia valutato positivamente il quadro di legalità dell'accordo, resta limitata al controllo di congruità della pena"¹⁰.

⁶Per asserita inconciliabilità della stessa con sentenza dibattimentale di assoluzione dei coimputati per il medesimo reato.

⁷Cass. pen., sez. I, 11/07/08, n. 47794.

⁸Cass. pen., sez. VI, 4/12/06, n. 8957.

⁹Cass. pen., sez. VI, 24/05/11, n. 31374.

¹⁰*Ibidem*.

Di talchè i Giudici di “Piazza Cavour”, partendo dal presupposto secondo il quale, “*in sede di patteggiamento il giudice è chiamato (oltre che ad un controllo sui termini dell'accordo) esclusivamente a valutare se sussistano cause di non punibilità che potrebbero condurre ad un proscioglimento a norma dell'art. 129*”¹¹ **c.p.p.**, sono pervenuti alla conclusione secondo cui, “*pure la revisione della sentenza di patteggiamento dovrà essere effettuata seguendo lo stesso binario e facendo riferimento alla stessa regola di giudizio ed agli stessi parametri applicabili nel procedimento investito dalla procedura di revisione*”¹².

In sostanza, a detta degli Ermellini, “*gli elementi in base ai quali si chiede la revisione dovranno essere tali da dimostrare che il soggetto cui è stata applicata la pena concordata deve essere prosciolto per la presenza di una delle cause elencate nell'[art. 129 c.p.p.](#)*”¹³.

Orbene, tale orientamento nomofilattico, ad umile avviso dello scrivente, non è condivisibile.

Innanzitutto, l'art. **631 c.p.p.** prevede che gli “*elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'ammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 o 531*” **c.p.p.** mentre, a nulla dovrebbe rilevare quell'orientamento nomofilattico secondo il quale, “*nell'ambito del procedimento di applicazione concordata della pena ai sensi dell'[art. 444 cod. proc. pen.](#) il giudice non può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza, contraddittorietà delle prove desumibili dal fascicolo del pubblico ministero, perchè tale possibilità non rientra nè tra quelle esplicitamente indicate dall'[art. 129 c.p.p., comma 1](#), nè, a causa dello stato in cui il processo si trova, tra le ulteriori cause di assoluzione o proscioglimento alle quali, all'esito dell'udienza preliminare o del dibattimento, può essere applicato l'[art. 129 cod. proc. pen.](#) in forza della equiparazione delle formule*

¹¹*Ibidem.*

¹²*Ibidem.*

¹³*Ibidem.*

dubitative a quelle di assoluzione" (Sez. 2, [Sent. 2076 del 28/10/2003](#) - 22/01/2004, in proc. P.G. in proc. Rallo ed altro)"¹⁴.

Infatti, quest'ultimo approdo ermeneutico si discosta da quello affermato dalle Sezioni Unite, nel **2005**, con cui è stato constatato un ampliamento delle ipotesi di cui all'art. **129 c.p.p.**, da vagliare ai sensi dell'art. **444, co. II, c.p.p.**, posto che è stato rilevato che la sentenza di applicazione della pena non può "essere pronunziata dal giudice del dibattimento qualora ritenga di dovere assolvere l'imputato per una delle cause di cui all'art. [530 c.p.p.](#)"¹⁵.

Del resto, una argomentazione favorevole a sostegno di questo secondo filone interpretativo, è ravvisabile alla luce del fatto che limitare il proscioglimento ai casi previsti dall'art. **129 c.p.p.**, implicherebbe omettere qualsivoglia valutazione sulla capacità di intendere e di volere siccome "tale statuizione non prevede il difetto di imputabilità"¹⁶.

Da ciò consegue come si debba "prendere atto che vi è uno spazio di diniego nel merito ricollegabile all'implausibilità dell'accordo in punto di fatto e responsabilità"¹⁷ sicchè, ragionare in diverso modo, vorrebbe significare ritenere possibile "applicare la pena concordata pure quando sussistano prove evidenti di inimputabilità"¹⁸.

Quindi, già a livello etimologico, non prevedendo detta norma giuridica alcuna espressa eccezione nel senso precisato da questo indirizzo nomofilattico, la valutazione
14Cass. pen., sez. VI, 25/03/09, n. 15700.

¹⁵*Ibidem.*

¹⁶**Mitja Gialuz** il quale nell'opera "La virata delle Sezioni unite in tema di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale: verso l'abbandono dell'orientamento anticognitivo?", nota a **Cass. pen., sez. un., 29/11/05, n. 17781**, edita su *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2007, 1, 353, richiama a sua volta "Cass., sez. VI, 7 ottobre 1997, Giordano, in C.E.D. Cass., n. 209079; Cass., sez. I, 21 giugno 1995, Paoletti, in Cass. pen., 1997, p. 2787; contra, invece, S. MARCOLINI, *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata, cit.*, p. 165, nota 152".

¹⁷**Mitja Gialuz**, "La virata delle Sezioni unite in tema di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale: verso l'abbandono dell'orientamento anticognitivo?", nota a **Cass. pen., sez. un., 29/11/05, n. 17781**, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2007, 1, 353.

prognostica, ai fini del giudizio *de quo*, dovrebbe essere di più ampio respiro rispetto a quella contemplata dall'art. 129 c.p.p. .

Del resto, lo scrutinio giurisdizionale, a cui è tenuto il giudice in sede di cognizione, non è strutturalmente differente da quello previsto per il rito c.d. ordinario.

Sul punto, la Corte Costituzionale è pacifica nell'affermare che, nel procedimento previsto dagli artt. 444 e ss. c.p.p., il giudice “è chiamato infatti a svolgere valutazioni, fondate direttamente sulle risultanze in atti, aventi natura di giudizio non di mera legittimità ma anche di merito, concernenti tanto la prospettazione del caso contenuta nella richiesta di parte, quanto la responsabilità dell'imputato, quanto infine la pena”¹⁹ trattandosi di “una valutazione "non formale, ma di contenuto" circa l'idoneità delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilità dell'imputato”²⁰ essendo stato evidenziato che “l'accertamento diretto ad escludere che sussistano, acquisiti agli atti, elementi che negano la responsabilità o la punibilità, integra una importante partecipazione del giudice all'indagine sulla responsabilità”²¹.

In effetti, è stato evidenziato dal Giudice delle leggi che, con questo tipo di *decisum*, l'accoglimento della “richiesta delle parti che concordano circa l'opportunità di definire il processo attraverso un accordo sulla pena, in certo modo presuppone pur sempre la responsabilità”²².

¹⁸Mitja Gialuz il quale, nell'opera “La virata delle Sezioni unite in tema di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale: verso l'abbandono dell'orientamento anticognitivo?”, nota a **Cass. pen., sez. un., 29/11/05, n. 17781**, edita su *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2007, 1, 353, richiama a sua volta: “Cass., sez. VI, 7 ottobre 1997, Giordano, in C.E.D. Cass., n. 209079; Cass., sez. I, 21 giugno 1995, Paoletti, in Cass. pen., 1997, p. 2787; contra, invece, S. MARCOLINI, *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata*, Milano, 2005., p. 165, nota 152”.

¹⁹Corte Cost., sent. n. 155/96.

²⁰Corte Cost., sent. n. 124/92.

²¹Corte Cost., sent. n. 313/90.

²²Corte Cost., sent. n. 155/96.

Cosicché i giudici di legittimità costituzionale ne hanno fatto discendere, come logico corollario, che “*nella sentenza resa ex art. 444 sussiste pur sempre una indispensabile motivazione che esprime il convincimento del giudice, sia sull'esclusione di elementi acquisiti agli atti che neghino la responsabilità o la punibilità, sia sulla correttezza o meno della definizione giuridica del fatto che scaturisce dalle risultanze e dalla valutazione delle circostanze*”²³ siccome “*il modello generale di sentenza, che il legislatore delinea nell'art. 546 cod. proc. pen., prevede alla lettera e del primo comma <la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata>: si tratta di un'esigenza che non è esclusa dalla particolare configurazione della sentenza prevista dall'art. 444 cod. proc. pen., anche se ovviamente va ad essa ragguagliata*”²⁴.

Di fatto, è stato chiaramente specificato che “*la decisione di cui all'art. 444 cod. proc. pen., quando non è decisione di proscioglimento, non può prescindere dalle prove della responsabilità*”²⁵, proprio perché, il modello generale di sentenza di cui all'art. **546 cod. proc. pen.** e **le prescrizioni della lettera e del primo comma**, esigono “*che il giudice indichi le prove che intende porre a base della sua decisione, ed enunci le ragioni per le quali non ritiene attendibili le prove contrarie*”²⁶.

Tra l'altro, anche il giudice di legittimità, almeno in alcune pronunce, ha parimenti rilevato, seppur definendo il potere di accertamento del giudice “*in termini di "semipiena cognitio"*”²⁷, che la “*sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. presuppone un accertamento della*

23Corte Cost., sent. n. 230/95.

24Corte Cost., sent. n. 313/90.

25Ibidem.

26Corte Cost., sent. n. 313/90. Sulla stessa linea giuridica, **G. LOZZI**, “*L'applicazione della pena su richiesta delle parti*”, *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2004, p. 45; **F. PERONI**, “*La sentenza di patteggiamento*”, *Dir pen. proc.*, 1996, p. 25 s. .

27Cass. pen., sez. un., 29/11/05, n. 17781.

*responsabilità dell'imputato in ordine al reato addebitatogli, anche se non pieno e completo come quello di una sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio ordinario, trattandosi di accertamento che non trova fondamento nell'acquisizione e valutazione delle prove nel contraddittorio tra le parti*²⁸ sicchè “*anche la decisione ex art. 444 c.p.p., quando non è decisione di proscioglimento, non può prescindere dalle prove della responsabilità dell'imputato medesimo*”²⁹.

Peraltro, non sembra essere un caso che, in molteplici decisioni, è stato riconosciuto al giudice il potere di riempire l'accordo delle parti con contenuti obbligatori pretermessi o addirittura esclusi, motivando “*sulla ricorrenza delle condizioni per il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. ove dagli atti risultino concreti elementi*³⁰, *anche quando non emerga la prova positiva dell'innocenza*³¹, *di dare una diversa qualificazione giuridica al fatto*³², *di accertare l'intero fatto, anche in riferimento ad un illecito amministrativo connesso*³³, *di rigettare l'accordo sulla pena allorchè ne derivi l'estinzione del reato per prescrizione sulla base di non certe valutazioni comparative o riconoscimenti di attenuanti, dovendo invece rilevare la causa estintiva ove le circostanze aggravanti appaiano immediatamente inesistenti o le attenuanti emergano in modo inoppugnabile (Sez. un., 25 novembre 1998, Messina)*³⁴.

28Cass. pen., sez. I, 19/10/07, n. 42411.

²⁹*Ibidem.*

30Cass. pen., Sez. un., 27 settembre 1995, Serafino.

31Cass. pen., Sez. un., 25 ottobre 1995, Cardoni.

32Cass. pen., Sez. un., 19 gennaio 2000, Neri.

33Cass. pen., Sez. un., 21 giugno 2000, Cerboni.

34Cass. pen., sez. un., 29/11/05, n. 17781.

Tale lettura “*costituzionalmente orientata*” dell’art. **629 c.p.p.**, d’altronde, risponde alla *ratio* che connota l’istituto della revisione *tout court* che, come è risaputo, è finalizzato “*all’esigenza, di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell’innocente, nell’ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità*”³⁵ dando in tal guisa “*priorità alla esigenza di giustizia sostanziale rispetto a quella di certezza dei rapporti giuridici (vedi Cass., Sez. 6[^], 18 giugno - 31 luglio 2003, n. 32384, CED 226291)*”³⁶.

Dunque, alla luce delle considerazioni giuridiche sin qui svolte, non è accoglibile quel diverso filone interpretativo secondo cui l’ “*equiparazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna rileva soltanto nell’ambito degli aspetti positivi dell’affinità, e quindi soltanto per l’applicazione della pena, dissolvendosi in riferimento all’altra componente essenziale della sentenza di condanna, che è l’accertamento della responsabilità*”³⁷.

Quanto all’ulteriore argomentazione addotta a favore della tesi ermeneutica su emarginata (ossia, la differenza strutturale tra la sentenza c.d. di “*patteggiamento*” da un lato, e quelle emesse negli altri casi, dall’altro lato), ravvisata alla luce di quanto previsto dall’art. **445, co. I bis, c.p.p.**³⁸ non è, ad umile avviso dello scrivente, plausibile per i susseguenti motivi.

In primo luogo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. **336 del 2009**, ha affermato come la sentenza di condanna emessa all’esito del c.d. “*patteggiamento*” e quella di condanna pronunciata all’esito del giudizio ordinario, debbano essere parificate poiché,

³⁵Corte Cost., sent. n. 28/69.

³⁶Cass. pen., sez. V, 24/12/09, n. 10167.

³⁷Cass. pen., sez. un., 29/11/05, n. 17781.

³⁸Secondo cui, come è risaputo, la decisione, adottata ai sensi dell’art. **444, co. II, c.p.p.**, non sarebbe eguale ad una condanna ma soltanto ad essa “*equiparata*”.

essendo stato eliminato “qualsiasi riferimento alla sentenza “pronunciata in seguito a dibattimento” – che compariva nel testo originario dell’art. 653 cod. proc. pen. –”³⁹, sono stati parificati “tutti i giudicati penali derivanti da qualsiasi tipo di sentenza: sia essa pronunciata a seguito di patteggiamento, o a seguito di giudizio abbreviato, sia essa pronunciata all’esito del dibattimento; dall’altro, ha accomunato, agli stessi fini, i vari giudicati, vuoi di condanna, vuoi di assoluzione”⁴⁰; né, a minare la credibilità di tale assunto ermeneutico, può rilevare l’assunto secondo cui il legislatore avrebbe “dimostrato mediante l’uso nell’art. 629 c.p.p. di quella “o” alternativa e disgiuntiva, di avere ben presente che la sentenza di applicazione della pena su richiesta non è di condanna, bensì, come si legge nell’art. 1 bis dell’art. 445 (significativamente introdotto con lo stesso art. 2 l. n. 134 del 2003) “equiparata ad una sentenza di condanna”⁴¹ dato che “l’uso della disgiunzione “o” nella giustapposizione delle sentenze di condanna alle sentenze di patteggiamento all’interno della previsione dell’art. 629 c.p.p., è assolutamente irrilevante non solo perchè la stessa particella disgiuntiva era utilizzata per legare la sentenza di condanna al decreto penale che è anch’esso provvedimento di condanna ma anche perchè il legislatore del 2003, inserendo le più volte richiamate innovazioni, tra le quali la revisione, sembra assegnare proprio a tale mezzo di impugnazione una rilevanza davvero esponenziale; così ancorando il disposto dell’art. 445, comma 1 bis alla sua effettiva valenza precettiva rappresentando l’interpolazione dell’art. 629 c.p.p. una sorta di interpretazione autentica del previgente art. 445, comma 1, ultimo periodo, alla stregua delle conclusioni delle Sezioni unite circa l’inapplicabilità al patteggiamento dell’istituto della revisione”⁴².

Del resto, già la rubrica dell’art. **629 c.p.p.** intitolata, non a caso, condanne “soggette a revisione”, avrebbe dovuto di per sé reputare irrilevante il costrutto interpretativo appena su emarginato.

³⁹Corte Cost., sent. n. 336/09.

⁴⁰*Ibidem*.

⁴¹Cass. pen., sez. VII, 4/03/04, n. 28192.

⁴²Cass. pen., sez. VI, 24/05/11, n. 31374.

Peraltro, ad ulteriore conferma della bontà di tale tesi interpretativa (sentenza di condanna = applicazione della pena su richiesta delle parti), milita quella insigne letteratura scientifica la quale ha annoverato tale pronuncia nel *genus* delle sentenze di condanna proprio perché, con questa decisione, al pari di quelle di condanna, viene comminata una pena⁴³.

Inoltre, lo stesso Supremo Consesso, preso atto delle conseguenze *in peius* derivanti dalla novellazione del **2003** quale “*l'eliminazione di ogni limite all'applicazione della confisca (un effetto comune alla editio minor ed all'editio maior) circoscritta, nel sistema originario del c.p.p. 1988 alle ipotesi indicate nell'art. 240 c.p.p., comma 2*”⁴⁴, ha individuato la *ratio* di tale modifica normativa “*in funzione di una più penetrante assimilazione della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, tale comunque da imporre il regime di equiparazione in termini di stretta interpretazione*”⁴⁵.

Del pari, non osta che l'art. **445 comma 1-bis c.p.p.** nega l'efficacia di giudicato alla condanna patteggiata irrevocabile nel processo civile o amministrativo, posto che “*tale inefficacia è attribuibile ex art. 651 c.p.p. pure al decreto penale di condanna ed inoltre l'inefficacia stessa risulta ampiamente giustificata dalla eventuale incompletezza dell'accertamento probatorio e, soprattutto, dalla totale carenza di contraddittorio, che si realizza nella procedura di patteggiamento per la parte civile, la quale non può interloquire al fine di sostenere l'inammissibilità del patteggiamento neppure sotto il profilo della erroneità della qualificazione giuridica o della inesistenza delle circostanze attenuanti, ragion per cui un'efficacia vincolante di detta sentenza determinerebbe nei confronti della parte civile una palese violazione dell'art. 24 comma 2° Cost.*”⁴⁶.

43In tal senso, **F. CORDERO**, “*Procedura penale*”, 8^a ed., Milano, 2006, p. 1048; **V. FANCHIOTTI**, “*Il nuovo patteggiamento alla ricerca di un'identità*”, in *Cass. pen.*, 1991, p. 34; **F. PERONI**, “*La sentenza di patteggiamento*”, *Dir pen. proc.*, 1996, p. 40.

44Cass. pen., sez. un., 29/11/05, n. 17781.

45Ibidem.

Di talchè, pur mantenendo un distinguo tra queste due tipologie di decisione, la Cassazione ha denotato, seppur una non sostanziale coincidenza tra questi due modelli decisorii, quanto meno un loro progressivo riavvicinamento.

E' stato invero osservato nell'arresto giurisprudenziale del **2005** (n. **17781**) per un verso, che *“il ricorso a tale mezzo straordinario di impugnazione - il cui effettivo perimetro di operatività non ha ancora trovato un rassicurante assestamento - rappresenta il sintomo più chiaro della necessità di un ritorno al regime della equiparazione in termini di assoluto rigore ermeneutico”* e, per altro verso, che il regime di equiparazione, ora codificato alla stregua della normativa complementare più volte menzionata, pur non implicando *“un processo di vera e propria identificazione tra i due tipi di pronuncia”*⁴⁷, non consente tuttavia *“di rifuggire dall'applicazione di tutte le conseguenze penali della sentenza di condanna che non siano categoricamente escluse”*.

Quindi, correttamente applicando il suddetto approdo ermeneutico, i Giudici di legittimità, proprio riconoscendo alla pronuncia di applicazione della pena la natura di sentenza di condanna, hanno ritenuto il primo *decisum* titolo idoneo:

- *“per la revoca, a norma dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa”*⁴⁸;

- per *“la contestazione della recidiva e la valutazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. ai fini dell'ammissione alla sostituzione della pena detentiva, secondo quanto disposto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 59”*⁴⁹;

⁴⁶**G. LOZZI**, *“Una sentenza sorprendente in tema di patteggiamento allargato”*, nota a **Cassazione penale**, 04/03/2004, n. 28192, sez. VII, **Cassazione penale**, 30/10/2003, n. 45276, sez. Unite, *Riv. It. dir. e proc. pen.*, 2004, 2, 668.

⁴⁷Cass. pen., sez. un., 29/11/05, n. 17781.

⁴⁸*Ibidem*.

⁴⁹Sez. 3, Sentenza n. 7939 del 04/06/1998 Ud. - dep. 07/07/1998 - Rv. 211684; Sez. 4, Sentenza n. 11225 del 15/06/1999 Ud. - dep. 29/09/1999 - Rv. 214770.

- per “dichiarare, ai sensi del comma 1 dell'art. 537 c.p.p., l'accertata falsità di atti o di documenti”⁵⁰;
- ai “fini delle spese di custodia cautelare”⁵¹ “con conseguente applicabilità in ogni caso dell'art. 692 c.p.p.”⁵²;
- per impartire “l'ordine di demolizione delle opere edilizie abusive, previsto dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9, comma 9”⁵³;
- per definire la gravità della violazione, l'entità del danno e del pericolo per la circolazione ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida⁵⁴;
- per decidere sulla “domanda della parte civile tesa a ottenere la rifusione delle spese sostenute”⁵⁵.

Pertanto, pur non sussistendo ancora un orientamento nomofilattico univoco, va da sé che l'equiparazione tra sentenza di condanna e la decisione con cui una pena viene applicata su richiesta delle parti, va intesa, se non nei termini di identità strutturale, almeno nel senso di equivalenza teleologica.

Sarebbe a tal proposito auspicabile una modifica dell'art. **445, co. I bis, c.p.p.**, ad esempio, sostituendo la locuzione “*la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna*” con la seguente: “*la sentenza produce gli stessi effetti della pronuncia di condanna salvo che la legge disponga altrimenti*”.

⁵⁰Cass. pen., sez. V, 2/07/07, n. 36409.

⁵¹Cass. pen., sez. I, 26/07/07, n. 27700.

⁵²*Ibidem.*

⁵³Cass. pen., sez. un., 27/03/92, Di Benedetto.

⁵⁴Cass. pen., sez. un., 27 maggio 1998, Bosio.

⁵⁵Cass. pen., sez. I, 17/07/12, n. 35637.

Difatti, secondo quanto indicato dalla Consulta, spetta al legislatore “*prescegliere, nei confini che contraddistinguono il normale esercizio della discrezionalità legislativa, quali siano gli effetti che – in deroga al principio “di sistema” che parifica le due sentenze – diversificano, fra loro, la sentenza di condanna pronunciata all’esito del patteggiamento rispetto alla condanna pronunciata all’esito del giudizio ordinario*”⁵⁶.

Tornando all’argomento in esame e segnatamente, ad esaminare quell’indirizzo interpretativo che ancora il giudizio revisorio solo alla verifica delle condizioni previste dall’art. **129 c.p.p.**, si ritiene tale approdo interpretativo non condivisibile sicchè non si considera in tal guisa l’ulteriore incombente previsto dall’art. **444, co. II, c.p.p.** ovvero quello di appurare la “*corretta qualificazione giuridica del fatto*” così come prospettata dalle parti.

Tale valutazione decisoria, infatti, non può reputarsi esaurita solo nell’ambito del procedimento di cognizione.

Infatti, è esperibile siffatto rimedio nelle susseguenti situazioni:

- nei casi previsti dall’art. **117 c.p.**, qualora l’*intranseus*, in altro procedimento, venga assolto;
- qualora, colui che abbia adito un altro rito, venga riconosciuto colpevole per un altro reato per cui doveva essere riconosciuta la prescrizione già all’epoca in cui è stata emessa la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti⁵⁷;
- quando, colui che abbia scelto il processo ordinario, ottenga la derubricazione del fatto contestato in un mero illecito amministrativo⁵⁸;

⁵⁶Corte Cost., sent. n. 336/09.

⁵⁷Tenuto conto anche del suo passaggio in giudicato, qualora, in caso di impugnazione, la Cassazione non dichiari il ricorso inammissibile (a tal proposito, **Cass. pen., sez. III, 8/10/09, n. 42839**: “*L’inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per manifesta infondatezza) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per prescrizione*”).

⁵⁸Un caso di questo tipo può essere, ad esempio, quello in cui, il coimputato, in riferimento al reato previsto dall’art. **316, co. I, ter c.p.**, venga reputato responsabile ai sensi del comma II di questa norma incriminatrice che, come è noto, prevede, ove “*la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a E. 3.999,96*”), la sola sanzione amministrativa “*del pagamento di una somma di denaro da E. 5.164 a E. 25.822*”.

- allorquando il coimputato in procedimento connesso venga assolto perché il fatto non sussiste ad esempio, perché, nel caso di reato associativo, venga meno la prova del *pactum sceleris societatis*⁵⁹.

Sul punto, la Cassazione, partendo dal presupposto secondo cui “è dovere indeclinabile del giudice esaminare gli atti del procedimento al fine di riscontrare se, restando immutato il fatto che forma oggetto della contestazione, esso non debba essere ricondotto sotto un diverso titolo di reato”⁶⁰, è pervenuta alla conclusione secondo la quale, la qualificazione giuridica del fatto, da un lato, “è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce un errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), (v. Cass. Sez. Un. 19 gennaio 2000, n. 5; Cass. Sez. Un. 25 novembre 1998, n. 3; più di recente: Cass. 15 dicembre 2010, n. 36; Cass. 29 gennaio 2010, n. 14314)”⁶¹ e, dall'altro lato, tale “preliminare verifica della corretta qualificazione giuridica del fatto, propedeutica anche ad una eventuale pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.”⁶².

D'altro canto, pure la Corte Costituzionale ha affermato che “il giudice non può lasciare senza alcuna giustificazione nella sentenza l'apprezzamento della correttezza o meno della definizione giuridica del fatto che scaturisce dalle risultanze”⁶³ “sicchè ben può contestare che la definizione giuridica cui le parti s'attengono non è quella che effettivamente discende dalle risultanze”⁶⁴ visto che, non

⁵⁹In tale senso, **Cass. pen., sez. II, 15/10/09, n. 48613.**

⁶⁰**Cass. pen., sez. II, 13/07/11, n. 35576.**

⁶¹*Ibidem.*

⁶²*Ibidem.*

⁶³**Corte Cost., sent. n. 313/90.**

⁶⁴*Ibidem.*

rivestendo il suo potere un carattere meramente “notarile”⁶⁵, “nell’esercitare il controllo sulla definizione giuridica dei fatti, il giudice non valuta soltanto la correttezza di un’operazione logico giuridica”⁶⁶.

Di talchè è evidente che tale vaglio prognostico rappresenta un momento valutativo antecedente e distinto da quello finalizzato a verificare la ricorrenza delle condizioni previste dall’art. 129 c.p.p. e quindi, a rigor di logica, è gioco forza ritenere non fondato l’assunto ermeneutico che ancora la valutazione prognostica in riferimento a questa sola norma processuale.

Invero, sulla “ricostruzione dei fatti e sulla qualificazione giuridica, le parti non possono determinare il contenuto del pactum liberamente, essendo una di esse vincolata al canone della legalità”⁶⁷.

Orbene, una volta individuato lo spettro decisorio entro cui formulare siffatto giudizio prognostico, corre l’obbligo di verificare quali siano i profili di criticità applicativa che possono subentrare dalla deduzione dei motivi previsti dall’art. 630 c.p.p. nel caso in argomento.

I nodi gordiani, da dirimere nel caso di specie, infatti, sorgono “in relazione alle lett. c) ed a) dell’art. 630 c.p.p.: l’emersione di nuove fonti di prova, successivamente alla definitività della sentenza, e il conflitto di giudicati”⁶⁸.

⁶⁵*Ibidem*.

⁶⁶*Ibidem*.

⁶⁷Mitja Gialuz il quale, nell’opera “La virata delle Sezioni unite in tema di patteggiamento e revoca della sospensione condizionale: verso l’abbandono dell’orientamento anticognitivo?”, nota a **Cass. pen., sez. un., 29/11/05, n. 17781**, edita su *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2007, 1, 353 richiama, a sua volta, **M. DANIELE**, “La qualificazione giuridica del fatto nel patteggiamento”, in *Ind. pen.*, 2001, p. 822.

⁶⁸**E. DI DEDDA**, “LA REVISIONE DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO DOPO LA L. 12 giugno 2003, N. 134” (rielaborazione di un intervento al Convegno organizzato dalla camera penale di Foggia il 13 dicembre 2003, su «Il patteggiamento dopo la l. 12 giugno 2003, n. 134: rito, sanzione, impugnazioni»), *Giur. Merito*, 2004, 03, 665.

Orbene, per quanto concerne l'ipotesi prevista dall'art. 630, co. I, lett. a), c.p.p., giova ricordare, per dovere di completezza espositiva, che, *“in sede di prima lettura al Senato, nella seduta assembleare del 29 gennaio 2003, fu presentato dal sen. Fassone un emendamento diretto ad escludere la revisione delle sentenze di patteggiamento nei casi di inconciliabilità dei fatti accertati con quelli stabiliti in altra sentenza penale irrevocabile, posto che, come lo stesso sen. Fassone ebbe a precisare, «la sentenza di patteggiamento stabilisce l'accertamento dei fatti solo per quanto riguarda le parti e non rispetto a terzi»*⁶⁹; emendamento che, seppur adottato, *“durante l'esame alla Camera dei deputati cadde e la legge fu approvata senza alcuna limitazione alla praticabilità della revisione”*⁷⁰.

Parte della dottrina venne a censurare tale mancata limitazione legislativa sulla praticabilità della revisione della sentenza di c.d. *“patteggiamento”* anche sotto tale profilo, rilevando che *“se si accetta la premessa che la sentenza di patteggiamento contiene solo un accertamento negativo in ordine alla mancanza delle condizioni di applicabilità dell'art. 129 c.p.p., non si vede come si faccia ad ammettere la revisione anche per il contrasto con l'accertamento contenuto in una sentenza di condanna tipica (art. 630, comma 1, lett. a c.p.p.), che, invece, postula l'implicita ammissione che la sentenza di patteggiamento contiene un giudicato sul fatto”*⁷¹.

Tuttavia, tale valutazione tecnico-giuridica, seppur formalmente ineccepibile, risente di una concezione della sentenza di applicazione della pena che, come suesposto, è oggi ormai superata sia dalla giurisprudenza costituzionale sia (più di recente) da quella di legittimità ordinaria.

69Vicenda parlamentare richiamata da **G. Santalucia**, nell'opera *“I LIMITI ALLA REVISIONE PER NUOVE PROVE DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO”*, nota a **Cass. pen., sez. VI, 4/12/06, n. 8957** edita in *Cass. pen.*, 2007, 7-8, 2729.

70Ibidem.

71**LORUSSO**, *“Il patteggiamento "allargato" tra limiti all'accertamento della verità ed esigenze di deflazione processuale”*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 665 ss. .

Come è stato puntualmente rilevato in sede dottrinale, in effetti, “*il richiamo all'art. 129 c.p.p. non attiene esclusivamente alla seconda parte, ove la disposizione è incentrata sul requisito della evidenza delle risultanze di un proscioglimento nel merito come ragione della prevalenza sull'eventuale ricorrenza di una causa di estinzione del reato, sicché anche un materiale informativo che consegnasse risultati carenti e contraddittori in ordine ad una possibile responsabilità dovrebbe condurre al proscioglimento in luogo della ratifica dell'accordo sulla pena*”⁷².

Ciò posto, nel rapporto tra sentenze inconciliabili tali da azionare questo mezzo di impugnazione straordinaria, è stato giustamente osservato che, tra la sentenza di c.d. “*patteggiamento*” e quella dibattimentale, sarà la prima a dover soccombere “*sia perché una presunzione di completezza probatoria sottende il giudizio ordinario, sia per la prevalenza gerarchica del metodo di formazione della prova*”⁷³.

Di talchè ne discende che, chi è stato condannato per avere “*patteggiato*”, potrà far valere questo meccanismo revisorio in riferimento ad una sentenza dibattimentale incompatibile con la prima mentre, per converso, non si “*potrà invocare una decisione concordata per farsi revocare la condanna*”⁷⁴.

Inoltre, “*si può con una certa tranquillità parificare le sentenze poste al termine del giudizio abbreviato con quelle dibattimentali*”⁷⁵, sia alla luce del dettato normativo sancito dall’art. **651, co. II, c.p.p.**, sia in virtù dell’espresso richiamo compiuto dall’art. **442, co. I, c.p.p.** agli

⁷²**LOZZI**, “*Il patteggiamento e l'accertamento di responsabilità: un equivoco che persiste*”, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, p. 1396 ss. .

⁷³**E. DI DEDDA**, “*LA REVISIONE DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO DOPO LA L. 12 giugno 2003, N. 134*” (rielaborazione di un intervento al Convegno organizzato dalla camera penale di Foggia il 13 dicembre 2003, su «*Il patteggiamento dopo la l. 12 giugno 2003, n. 134: rito, sanzione, impugnazioni*»), *Giur. Merito*, 2004, 03, 665.

⁷⁴*Ibidem*.

⁷⁵*Ibidem*.

artt. **529** e **ss. c.p.p.**, sia sulla scorta degli ampi spazi di approfondimento probatorio previsti dal codice di rito per questo procedimento speciale⁷⁶.

Si è pervenuto alla medesima considerazione, per di più, per il decreto penale atteso che l'art. **459, comma 3, c.p.p.** riserva “*al g.i.p., in caso di rigetto, uno spettro di poteri più ampio rispetto al patteggiamento, ove è vincolato alla prospettazione delle parti e allo stato degli atti*”⁷⁷.

Ad ogni modo, visto che il giudizio previsto dall'art. **444, co. II, c.p.p.** implica anche una valutazione, come su illustrato⁷⁸, sulla corretta qualificazione giuridica del fatto così come prospettata dalle parti nonché una valutazione di merito (*ex art. 129 c.p.p.*), si stima esperibile il conflitto di giudicati anche tra sentenze ambedue concordate laddove l'esito del contrasto possa determinare il proscioglimento a norma degli artt. **529, 530** o **531 c.p.p.**⁷⁹.

A questo punto, corre l'obbligo di chiarire quale sia il parametro decisorio a cui il giudice deve attenersi per appurare, ai fini del giudizio *de quo*, se e quando sussista l'inconciliabilità fra i giudicati.

Sul punto, la Cassazione ha stabilito “*che l'inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., non deve essere intesa in termini di contraddittorietà logica*

⁷⁶Ex combinato disposto artt. **421 bis, 422 e 441, co. V, c.p.p.** .

⁷⁷Cass. pen., sez. III, 16 aprile 2003, Traversa, in C.E.D. n. 224760.

⁷⁸Cfr., *supra*, pag. 12.

⁷⁹*Contra*, E. DI DEDDA, “LA REVISIONE DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO DOPO LA L. 12 giugno 2003, N. 134” (rielaborazione di un intervento al Convegno organizzato dalla camera penale di Foggia il 13 dicembre 2003, su «*Il patteggiamento dopo la l. 12 giugno 2003, n. 134: rito, sanzione, impugnazioni*»), *Giur. Merito*, 2004, 03, 665, il quale, partendo dal presupposto secondo cui, “*la lettera della legge esige infatti che vi siano «fatti stabiliti a fondamento» della sentenza che non possono essere conciliati con fatti «stabiliti» da un'altra pronuncia*”, perviene alla conclusione secondo la quale il “*sintagma «fatto stabilito» vuol dire necessariamente evento accertato in maniera completa e compiuta e questo può valere per il ragionamento giustificativo contenuto nelle sentenze di cognizione piena, ma non per le decisioni ex art. 444 c.p.p. che inevitabilmente muovono da una prova formatasi in modo contratto*”.

*tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondano le diverse sentenze*⁸⁰.

La argomentazione adottata, per pervenire a siffatta conclusione giuridica, muove dalla premessa secondo la quale *“in tema di revisione ciò che è emendabile è l'errore di fatto e non la valutazione del fatto, sicchè non è ammissibile l'istanza di revisione che fa perno sulla circostanza che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti*”⁸¹.

Tuttavia, salvo svilire del tutto la portata applicativa dell'istituto della revisione che, come suesposto⁸², *“é preordinato alla riparazione degli errori giudiziari, mediante l'annullamento di sentenze di condanna, che siano riconosciute ingiuste posteriormente alla formazione del giudicato*”⁸³, tale meccanismo impugnatorio deve essere interpretato allo scopo di garantire il più possibile tale esigenza (pure per casi di questo tipo).

Del resto, la verifica finalizzata ad appurare se la qualificazione giuridica del fatto sia stata correttamente compiuta in sede di applicazione della pena (o meno), implica necessariamente che quel fatto venga valutato almeno in punto di diritto nonché in punto di responsabilità.

Cosicchè ne discende che il criterio ermeneutico appena esposto deve essere in qualche modo temperato da quel rigore formale che nega una qualsivoglia indagine di natura valutativa e, a tal fine, soccorre quell'orientamento nomofilattico che legittima l'esperibilità di siffatto rimedio straordinario, allorquando vi sia *“una oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si sono fondate le due sentenze e, pertanto, essenziali per la decisione*”⁸⁴,

⁸⁰Cass. pen., sez. V., 9/12/08, n. 4225.

⁸¹*Ibidem*.

⁸²Cfr., *supra*, pag. 7.

⁸³Corte Cost., sent. n. 28/69.

⁸⁴Cass. pen., sez. V, 18/01/06, n. 7205.

avendo tale istituto la sua ragion d'essere “*nella inconciliabilità di ricostruzioni alternative di un determinato accadimento della vita all'esito di due giudizi penali definiti con sentenze irrevocabili*”⁸⁵.

Infatti, in tal guisa, il giudice è messo in condizione di stabilire, laddove vi sia uno stridente contrasto, se un fatto sia stato correttamente qualificato da un punto di vista giuridico e qualora ricorra la responsabilità del patteggiante.

Venendo invece a trattare l'ipotesi prevista dall'art. **630, co. I, lett. c), c.p.p.**, la questione è più complessa.

Infatti, a fronte dell'arresto giurisprudenziale intervenuto nel **2001** secondo il quale, “*in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 c.p.p., lett. e) ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purchè non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario*”⁸⁶, è stato ritenuto non applicabile tale approccio ermeneutico nel caso di specie.

Difatti, sulla scorta di quanto enunciato nella sentenza, **Cass., Sez. 6[^], 4 dicembre 2006, “Tambaro”**, è stato affermato che “*la valorizzazione - ai fini della revisione - di prove "non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente" (valida ed opportuna in relazione al rito ordinario o comunque a riti diversi dall'applicazione della pena su richiesta delle parti) non è logicamente conciliabile con la struttura del patteggiamento*”⁸⁷ non essendovi spazio in tale rito, a detta della Corte, “*per l'"acquisizione" di prove in senso tecnico*

⁸⁵Cass. pen., sez. V, 2/12/10, n. 2393.

⁸⁶Cass. pen., sez. un., 26 settembre 2001, Pisano.

⁸⁷Cass. pen., sez. VI, 24/05/11, n. 31374.

*giacchè la funzione del giudice, dopo che egli abbia escluso l'applicazione dell'art. 129 ed abbia valutato positivamente il quadro di legalità dell'accordo, resta limitata al controllo di congruità della pena*⁸⁸.

E' stato quindi sostenuto come l'imputato, *“avendo rinunciato per la scelta del rito a farli valere nel giudizio ordinario, non può dedurli con l'impugnazione straordinaria”*⁸⁹ sicchè, seguendo l'argomentazione sostenuta dagli Ermellini, ragionare in differente modo, determinerebbe *“inevitabilmente una grave discrasia nell'equilibrio delle parti, venendosi a trovare irrimediabilmente in posizione processuale sfavorevole il P.M. che ha dato il suo consenso irrevocabile al patteggiamento richiesto dall'imputato, in quanto si troverebbe preclusa ogni possibilità di articolare un novum in senso accusatorio da controbilanciare, proprio a causa della rinuncia a suo tempo operata ad introdurre elementi di prova idonei a sostenere l'accusa”* (in questi termini, ripresi dal provvedimento impugnato, *Cass. S.U. 25.3.1998 n. 6*)⁹⁰.

Cosicchè si è addivenuti in sede di legittimità alla conclusione secondo la quale, in ragione delle particolari caratteristiche del rito disciplinato dagli artt. **444 e ss. c.p.p.**, l'area della revisione della sentenza del c.d. *“patteggiamento”* *“è più circoscritta rispetto a quella della revisione della sentenza emessa all'esito di un giudizio ordinario”*⁹¹ perchè il giudice della revisione è chiamato unicamente a stabilire *“se le prove sopravvenute alla sentenza definitiva e quelle scoperte successivamente ad essa (le uniche che, come si è prima detto, possono avere ingresso in sede di revisione di una sentenza di patteggiamento) siano tali da dimostrare “da sole” la necessità di un proscioglimento oppure se esse siano autonomamente in grado di gettare una nuova luce e di fornire una*

⁸⁸Cass. pen., sez. VI, 4/12/06, n. 8957.

⁸⁹Sez. 7[^], 25 ottobre 2006, Barranca; cfr., negli stessi termini, Sez. 2[^], 4 maggio 2007, Bettero; in senso contrario Sez. 5, 24 novembre 2009, Zitouni Nourredine.

⁹⁰Cass. pen., sez. II, 4/05/07, n. 26525.

⁹¹Cass. pen., sez. VI, 24/05/11, n. 31374.

chiave di lettura radicalmente alternativa degli "atti" del procedimento concluso con il patteggiamento, atti che di per sè non erano tali da reclamare l'adozione di una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p."⁹².

In sostanza, la *ratio* di tale assetto interpretativo, deriva “*dal fatto che se l'imputato rinuncia al diritto alla prova (in cambio di un notevole vantaggio in termini di quantum di pena da applicare) non può far valere, con l'impugnazione straordinaria, la sussistenza di elementi probatori preesistenti, alla cui acquisizione dibattimentale e valutazione aveva espressamente rinunciato*”⁹³.

Orbene, a fronte di tale orientamento nomofilattico, si registra un altro percorso ermeneutico con cui è stato diversamente stabilito come sia “*illegittima la decisione con cui il giudice di appello rigetti l'istanza di revisione, perché fondata su prove preesistenti che erano nella disponibilità della parte, ritenendo che l'adesione all'accordo per l'applicazione della pena implichi la rinuncia a sottoporle alla cognizione del giudice, in quanto, e da un lato, le prove nuove rilevanti, ex art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., sono, non solo quelle sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente; dall'altro, l'istituto della revisione è applicabile anche alla sentenza di applicazione della pena, in virtù della nuova formulazione dell'art. 629 c.p.p., introdotta con l'art. 3, comma 1, l. n. 134 del 2003 e, sia pure nell'ambito della peculiarità delle valutazioni e dei limiti che ne caratterizzano la motivazione, il giudice, quantomeno ai fini di accertare o escludere l'esistenza dei presupposti per la pronuncia della sentenza ex art. 129, comma 2, c.p.p., deve tener conto di tutti gli elementi emergenti dagli atti*”⁹⁴ e di conseguenza, come sia consentito

⁹²Cass. pen., sez. VI, 4/12/06, n. 8957. Per la letteratura scientifica, PERONI, “*La sentenza di patteggiamento*”, Padova, 1999, 212; VIGONI, “*L'applicazione della pena su richiesta delle parti*”, Milano, 2000, 412.

⁹³SANTALUCIA, “*I LIMITI ALLA REVISIONE PER NUOVE PROVE DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO*”, nota a Cass. pen., 4/12/2006, n. 8957, sez. VI, su Cass. pen., 2007, 7-8. 2729.

⁹⁴Cass. pen., sez. V, 24/11/09, n. 10167.

vagliare “*situazioni probatorie non valutate neanche implicitamente, sempre che non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue*”⁹⁵.

Secondo un terzo indirizzo interpretativo, invece, “*andrebbero scartati dal raggio della revisione i nova costituiti da tutte quelle prove già acquisite nel fascicolo che ha valutato il giudice del patteggiamento, ma non espressamente indicate in motivazione*”⁹⁶.

Il secondo percorso interpretativo è preferibile per le seguenti ragioni.

In primo luogo, ammettere la possibilità di utilizzare prove preesistenti perché non valutate in sede di cognizione, è perfettamente compatibile con questo rito speciale posto che, come suesposto⁹⁷, il vaglio prognostico richiesto non è limitato a verificare la sola congruità della pena “*patteggiata*” in quanto “*nel patteggiamento si ha la non negazione della responsabilità da parte dell'imputato, che esonera il pubblico ministero dall'onere della prova, il quale, come corrispettivo di tale esonero, riconosce il contributo dell'imputato alla sollecita definizione della vicenda*”⁹⁸.

⁹⁵Cass. pen., sez. VI, 28/05/07, n. 32540. Per la dottrina, Busetto, “*Davvero incompatibili "patteggiamento" e revisione?*”, in *Gazz. giuridica*, 1999, 44, 5; MAMBRUCCHI, “*Sui limiti della revisione delle sentenze di "patteggiamento"*”, in *Giur. it.*, 1996, II, 225; SPANGHER, “*Revisione*”, in *Dig. disc. pen.*, XII, 1997, 132.

⁹⁶E. DI DEDDA, a tal proposito, nell’opera “*LA REVISIONE DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO DOPO LA L. 12 giugno 2003, N. 134*” (rielaborazione di un intervento al Convegno organizzato dalla camera penale di Foggia il 13 dicembre 2003, su «*Il patteggiamento dopo la l. 12 giugno 2003, n. 134: rito, sanzione, impugnazioni*») edita su *Giur. Merito*, 2004, 03, 665, richiama i seguenti autori favorevoli a tale opzione interpretativa: DEAN, *La revisione*, Padova, 1999, 49; GRABBI, *Patteggiamento e revisione*, in *Giur. it.*, 1999, 594; SCALFATI, *Inammissibile la revisione per la sentenza di pena concordata: un corollario dalle premesse discutibili*, in *Cass. pen.*, 1999.

⁹⁷Cfr., *supra*, pag. 6.

⁹⁸G. SANTALUCIA che, nell’opera “*I LIMITI ALLA REVISIONE PER NUOVE PROVE DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO*”, nota a Cass. pen., 4/12/2006, n. 8957, sez. VI, edita su *Cass. pen.*, 2007, 7-8. 2729, richiama a tal proposito: Sez. un., 27 marzo 1992, n. 7, Di Benedetto, in *Giur. it.*, 1993, c. 203, con nota di DE ROBERTO, “*La motivazione della sentenza di «patteggiamento» secondo le sezioni unite della corte di cassazione*”.

In secondo luogo, la possibilità di poter utilizzare il pregresso compendio probatorio non esaminato dal giudice di merito, trova conforto alla luce dell'art. **637, co. III, c.p.p.** il quale, come è noto, prevede che il giudice non possa *“pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio”* *“ma non esclude, per l'appunto, che il proscioglimento possa essere pronunciato alla luce di una valutazione complessiva ed unitaria delle prove preesistenti (non esaminate prima) e (qualora sussistenti) quelle successivamente emerse confrontando tale complessivo materiale dimostrativo con quelle “acquisite e consacrate nel giudicato penale”*⁹⁹.

In effetti, è stato giustamente evidenziato in dottrina che da tale norma giuridica, se ne deve ricavare la logica conseguenza secondo la quale, *“una volta acquisite le nuove prove nel giudizio di revisione, queste debbano essere coordinate fra loro e tutte globalmente valutate, unitamente a quelle già precedentemente assunte nel corso del giudizio di cognizione”*¹⁰⁰

Difatti, è stato sottolineato che dal *“tenore letterale degli art. 630 comma 1 lett. c) e 637 comma 3 c.p.p. e dal loro combinato significato è evidente che il giudice possa valutare le prove assunte nel precedente giudizio, però con l'unico chiaro limite di non potere pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di tale diversa valutazione”*¹⁰¹, così come è stato del pari messo in risalto che le prove possono valere nella misura in cui siano *“insorte o scoperte per la prima volta dopo il precedente giudizio”*¹⁰² ossia siano *“preesistenti ma prodotte e valutate solo*
99Cass. pen., sez. IV, 7/04/05, n. 24291.

¹⁰⁰**LOZZI**, il quale nell'opera *Il patteggiamento e l'accertamento di responsabilità: un equivoco che persiste* edita in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, p. 1396 ss. richiama, a tal proposito, **Sez. V, 28 maggio 1996, Di Fabio** nonché, a livello scientifico, **Bargis**, *“Prove nuove ai fini della revisione”*, *Giur. it.*, 1992, II, c. 770; **Dean**, *“La revisione”*, in **Gaito** (a cura di), *“Le impugnazioni penali”*, II, Utet, 1998, p. 818. *Contra*, **Gramigni**, *“La prova « dimenticata », il c.d. travisamento del fatto ed il giudizio di revisione”*, *Cass. pen.*, 1997, p. 3113, per il quale l'art. **637 comma 3 c.p.p.** *“niente lascia intendere in ordine ai requisiti di ammissibilità del ricorso per revisione, né potrebbe farlo, dal momento che detta disposizione di legge è norma che segna un limite al libero convincimento del giudice, allo stesso modo, ad esempio, dell'art. 192 comma 3 c.p.p.”*.

¹⁰¹**Corte Appello Perugia, 8/06/94, fonti: Rass. Giur. Umbra 1996, 165.**

¹⁰²*Ibidem.*

*successivamente*¹⁰³ o ancora, pur essendo conosciute dalle parti, non siano state spese “*nel giudizio*”¹⁰⁴.

Di talchè è evidente “*che il giudice della revisione, disponendo - all'esito del rinnovato giudizio - di prove (noviter reperta o noviter producta) che furono sconosciute al giudice di prima istanza, possa anche valutare diversamente le prove già assunte nel precedente giudizio, con l'unica preclusione (ex art. 637 comma 3 c.p.p.) di non potere pronunciare il proscioglimento del condannato « esclusivamente » sulla base di tale diversa valutazione*”¹⁰⁵ intendendosi per prove nuove, “*prove insorte e scoperte per la prima volta dopo il precedente giudizio (noviter reperta), ovvero anche come prove preesistenti, ma prodotte e valutate solo successivamente (noviter producta)*”¹⁰⁶ in guisa tale procedere alla rivisitazione “*anche di tutte le altre prove già acquisite nel giudizio di cognizione, ma mai valutate, nonché di quelle già presenti in atti che furono erroneamente valutate, per mancato coordinamento con le altre prove, vecchie e nuove, confluite, tutte con pari dignità probatoria, nel processo, sì da pervenire all'eliminazione della dicotomia tra « verità storica » e « verità processuale », finalità - quest'ultima - attuata attraverso il giudizio di revisione*”¹⁰⁷.

In terzo luogo, la scelta dell'imputato di rinunciare al diritto alla prova non può determinare l'abdicazione di una valutazione decisoria in ordine alla corretta

¹⁰³*Ibidem.*

¹⁰⁴**E. DI DEDDA**, “*LA REVISIONE DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO DOPO LA L. 12 giugno 2003, N. 134*” (rielaborazione di un intervento al Convegno organizzato dalla camera penale di Foggia il 13 dicembre 2003, su «*Il patteggiamento dopo la l. 12 giugno 2003, n. 134: rito, sanzione, impugnazioni*»), *Giur. Merito*, 2004, 03, 665.

¹⁰⁵**LOZZI**, *Il patteggiamento e l'accertamento di responsabilità: un equivoco che persiste*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1998, p. 1396 ss.

¹⁰⁶*Ibidem.*

¹⁰⁷*Ibidem.*

qualificazione giuridica del fatto e l'assenza delle cause previste dall'art. 129 c.p.p. che, come già esaminato¹⁰⁸, sono ambedue sottratte alla disponibilità delle parti.

In quarto luogo, una ricostruzione del fatto nuovo slegato da predefinite scadenze temporali è la soluzione più “*comunitariamente orientata*” perché l'art. 4, par. 2 del **Protocollo n. VII alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo**, ammettendo che il processo possa venire riaperto “*se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbe potuto condizionare l'esito del caso*”, non prevede alcuna preclusione per quelli preesistenti.

In conclusione, è evidente che le problematiche interpretative - qui sinteticamente riportate - sottese all'applicazione dell'art. 629 c.p.p. per quello che riguarda le sentenze di applicazione della pena, impongono, in punto *de iure condendo*, una rivisitazione drastica di questo istituto o, attraverso un drastico riavvicinamento di questo tipo di pronuncia al modello decisorio “*classico*”, o provvedendo viceversa a separarlo drasticamente (con tutte le conseguenze che, una scelta di tal tipo, potrebbe comportare sotto il profilo costituzionale e comunitario).

Mantenere questa soluzione per così dire mediana, invece, con tutta probabilità, non permetterà di risolvere in sede interpretativa, una volta per tutte, le questioni interpretative illustrate in questo breve libello in virtù della perdurante antinomia logica-giuridica di una sentenza che seppur di condanna almeno per gli effetti, presenta tratti distintivi propri ed autonomi rispetto alla decisione emessa in sede dibattimentale.

108Cfr., *supra* pag. 12.